



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 29/06/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al n. **9176/2025 R.G.** promossa da:

MARIA ROSARIA IZZO, nata a Sant'Angelo D'Alife (CE), il 08/04/1968, e residente in località Cuttoriscio, 81016, Piedimonte Matese, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Maria IANNITTI, presso il quale elettivamente domicilia in Piazza Roma n. 31, Piedimonte Matese, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciriaco De Mita n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura allegata,

RESISTENTE

Oggetto: Ripetizione di indebito assistenziale per superamento limite reddituale – redditi coniuge

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note sostitutive d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato il 7.12.2025, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale impugnando gli atti con i quali l'INPS ha proceduto alla riliquidazione della prestazione n.

044-200007222645, categoria INVCIV, e ha richiesto la restituzione della somma di € 11.611,77, asseritamente percepita in eccedenza nel periodo dall'1.1.2023 al 31.7.2025.

La ricorrente ha dedotto *che* la pretesa restitutoria sarebbe illegittima, in quanto l'indebito avrebbe natura assistenziale e le somme sarebbero state percepite in buona fede, in assenza di dolo o di condotte omissive a sé imputabili.

Ha rappresentato *che* la riliquidazione sarebbe stata effettuata a seguito della domanda di ricostituzione reddituale del 19.6.2025, con la quale erano stati comunicati i redditi del coniuge, sostenendo *che* l'Istituto avrebbe potuto acquisire autonomamente i dati reddituali rilevanti, anche mediante le banche dati pubbliche e i flussi telematici dell'Amministrazione finanziaria.

Ha quindi invocato i principi in materia di buona fede, legittimo affidamento e irripetibilità dell'indebito assistenziale, chiedendo accertarsi l'infondatezza della pretesa dell'INPS e dichiararsi non dovuta la somma pretesa, con vittoria delle spese di lite e attribuzione al procuratore antistatario.

L'INPS si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.

L'Istituto ha dedotto *che* l'indebito deriva dalla ricostituzione reddituale per altro n. 9036000547845, presentata dalla stessa ricorrente in data 19.6.2025 tramite patronato INAPA, nella quale venivano comunicati i redditi del coniuge a partire dall'anno 2021.

L'INPS ha evidenziato *che*, nelle note della domanda di ricostituzione, era stata inserita l'indicazione: "*Si presenta ricostituzione reddituale per non aver trasmesso modelli RED*". Ha quindi sostenuto *che* la ricorrente fosse consapevole della mancata comunicazione reddituale e *che* i redditi del coniuge, in particolare quelli da lavoro dipendente percepiti dall'anno 2022, non fossero già conoscibili dall'Istituto ai fini della corretta liquidazione della maggiorazione sociale.

Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Acquisita la documentazione prodotta e concesso il termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Natura dell'indebito e quadro generale

L'indebito *sub iudice* ha natura **assistenziale**, attenendo alla rideterminazione della prestazione n. 044-200007222645, categoria INVCIV, e, in particolare, della maggiorazione sociale collegata alla prestazione di invalidità civile, per effetto dei redditi del coniuge della ricorrente.

Le prestazioni di invalidità civile e le relative maggiorazioni sociali si collocano nell'ambito delle provvidenze assistenziali riconducibili all'**art. 38, comma 1, Cost.**, in quanto dirette

alla tutela di soggetti privi, in tutto o in parte, dei mezzi necessari per vivere e sganciate da una provvista contributiva individuale.

Proprio la natura assistenziale della prestazione impone di evitare due opposti automatismi: da un lato, non può applicarsi meccanicamente la disciplina dell'indebito previdenziale e pensionistico di cui agli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, invocati espressamente da parte istante; dall'altro lato, non può neppure farsi indiscriminata applicazione della regola generale di ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi tenere conto dei principi propri del sottosistema assistenziale.

La Corte costituzionale ha infatti chiarito che, anche in materia assistenziale, opera un principio di settore che sottrae tendenzialmente la ripetizione dell'indebito alla pura disciplina codicistica, in ragione della funzione alimentare delle prestazioni e dell'esigenza di tutela dell'affidamento del percettore in buona fede. In tal senso si pongono Corte cost. n. 39/1993, Corte cost. n. 431/1993, nonché Corte cost., ord. n. 448/2000 e ord. n. 264/2004.

La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è consolidata una regola di sistema secondo cui, in luogo della generale e incondizionata ripetibilità dell'indebito, rileva la non addebitabilità dell'erogazione al percettore e l'esistenza di una situazione idonea a generare affidamento (Cass. civ., sez. lav., 23.1.2008, n. 1446 e da Cass. civ., sez. lav., 28.5.2015, n. 11921).

Con specifico riferimento all'indebito assistenziale da **carenza del requisito reddituale**, la Suprema Corte ha affermato che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, la ripetizione dei ratei già erogati è consentita, di regola, solo dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che ricorrano situazioni idonee a escludere ogni affidamento dell'*accipiens*, quali l'erogazione di prestazioni a chi non abbia presentato domanda o non sia parte del rapporto assistenziale, la radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, ovvero il dolo comprovato del percettore. In tal senso si sono espresse Cass. civ., sez. lav., 9.11.2018, n. 28771, Cass. civ., sez. lav., 15.10.2019, n. 26036, Cass. civ., sez. VI-L, 30.6.2020, n. 13223, Cass. civ., sez. lav., 20.5.2021, n. 13915, Cass. civ., sez. lav., 2.7.2021, n. 18820 e Cass. civ., sez. lav., 8.9.2021, n. 24133.

La stessa giurisprudenza ha però chiarito che la tutela dell'affidamento non opera in modo automatico, ma presuppone che l'erogazione non dovuta non sia addebitabile al percettore.

Resta pertanto decisiva la verifica dell'eventuale violazione di obblighi comunicativi relativi a redditi incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione.

A tal fine rileva l'**art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008**, conv. in **L. n. 14/2009**, introdotto dall'**art. 13, comma 6, lett. c), D.L. n. 78/2010**, conv. in **L. n. 122/2010**, secondo cui i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunichino integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione.

La disposizione conferma che l'obbligo di comunicazione reddituale all'INPS non ha carattere meramente duplicativo rispetto alla dichiarazione fiscale: il titolare della prestazione è esonerato dalla dichiarazione reddituale all'INPS solo quando i redditi rilevanti siano stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria e siano, quindi, conoscibili dall'Istituto attraverso i flussi informativi normativamente previsti. Diversamente, permane l'obbligo di comunicazione all'ente erogatore, anche con riguardo ai redditi del coniuge, ove incidenti sulla prestazione.

In questa prospettiva, è stato affermato che non può essere posto a carico del percettore l'omesso inoltro di dati reddituali che l'INPS già conosce o ha l'onere di conoscere, specie quando il reddito ostativo sia costituito da altra prestazione erogata dallo stesso Istituto o da redditi già integralmente dichiarati all'Amministrazione finanziaria. Viceversa, quando il reddito incidente sulla prestazione non risulti comunicato né all'INPS né all'Amministrazione finanziaria, ovvero quando manchi la prova dell'integrale dichiarazione fiscale, non può configurarsi un affidamento incolpevole idoneo a paralizzare la ripetizione.

Nel caso in esame, l'indebito richiesto dall'INPS non deriva da altra prestazione erogata dallo stesso Istituto, né da un dato reddituale interno alla sfera conoscitiva dell'ente. Esso deriva dalla rideterminazione della maggiorazione sociale a seguito della comunicazione, avvenuta solo con la ricostituzione reddituale del 19.6.2025, dei redditi del coniuge Golini Alessandro relativi alle annualità dal 2021 in poi.

Il punto controverso è dunque se tali redditi fossero già stati integralmente dichiarati all'Amministrazione finanziaria o comunque tempestivamente comunicati all'INPS, così da rendere non addebitabile alla ricorrente l'erogazione in eccedenza.

2. Onere della prova, intelligibilità della pretesa e mancata prova della dichiarazione fiscale dei redditi coniugali

Va preliminarmente richiamato il principio generale in tema di riparto dell'onere della prova nell'azione di accertamento negativo dell'indebito.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 4.8.2010, n. 18046, hanno affermato che, nel giudizio instaurato dal pensionato o dal percettore della prestazione per

ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione, grava sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall'ente.

Il medesimo principio è stato ribadito da Cass. civ., sez. lav., 5.1.2011, n. 198, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato che agisca per l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ferma la necessità che l'Istituto, nel provvedimento di recupero, non si limiti a contestare genericamente l'indebito, ma precisi gli estremi del pagamento e indichi, sia pure sinteticamente, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (v. anche Cass. civ., sez. lav., 7.6.2012, n. 9207).

Tale criterio di riparto probatorio non è incompatibile con la peculiarità dell'indebito assistenziale. Esso attiene, infatti, al giudizio di accertamento negativo promosso dal percettore e impone a chi agisce di provare il titolo della percezione o, comunque, i fatti che rendono non ripetibili le somme ricevute.

Ne consegue che, ove il ricorrente invochi la buona fede e l'irripetibilità dei ratei anteriori all'accertamento, deve allegare e provare i presupposti dell'affidamento incolpevole; e, ove deduca che i redditi erano già conoscibili dall'INPS per il tramite dell'Amministrazione finanziaria, deve produrre la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta integrale dichiarazione fiscale dei redditi rilevanti.

Sotto il profilo dell'intelligibilità della pretesa e della corretta e completa motivazione, il provvedimento impugnato soddisfa il contenuto minimo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso.

La comunicazione INPS individua, infatti, la prestazione interessata, ossia la pensione n. 044-200007222645, categoria INVCIV, il periodo di riferimento, dall'1.1.2023 al 31.7.2025, l'importo complessivo richiesto, pari ad € 11.611,77, il numero della pratica di indebito n. 21477456 e la causale del recupero, espressamente riferita alla ricostituzione reddituale del 19.6.2025, con la quale sono stati comunicati i redditi dal 2021, e alla conseguente rideterminazione della maggiorazione sociale per effetto dei redditi del coniuge.

L'atto consente, pertanto, alla destinataria di comprendere il nucleo essenziale della pretesa: l'INPS assume che la maggiorazione sociale sia stata corrisposta in misura non dovuta per effetto dei redditi coniugali comunicati solo con la ricostituzione reddituale del 19.6.2025.

La sufficiente intelligibilità dell'atto non comporta, di per sé, la fondatezza della pretesa restitutoria, ma consente il pieno controllo giudiziale del rapporto sostanziale, che deve essere condotto alla luce della documentazione prodotta.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante.

La domanda di ricostituzione reddituale del 19.6.2025, presentata tramite patronato INAPA, reca nelle note l'indicazione: "*Si presenta ricostituzione reddituale per non aver trasmesso modelli RED*". Nella stessa domanda sono stati indicati, per la prima volta ai fini della ricostituzione, i redditi del coniuge Golini Alessandro dal 2021 in poi.

In particolare, risultano dichiarati redditi coniugali da lavoro dipendente e da immobili:

- per l'anno 2021, reddito da lavoro dipendente pari ad € 5.085,00 e redditi da altri immobili pari ad € 112,00;
- per il 2022, reddito da lavoro dipendente pari ad € 19.068,00 e redditi da altri immobili pari ad € 112,00;
- per il 2023, reddito da lavoro dipendente pari ad € 21.198,00 e redditi da altri immobili pari ad € 112,00;
- per il 2024, reddito da lavoro dipendente pari ad € 23.154,00, casa di abitazione pari ad € 139,00 e redditi da altri immobili pari ad € 112,00;
- per il 2025, reddito da lavoro dipendente pari ad € 23.154,00, casa di abitazione pari ad € 139,00 e redditi da altri immobili pari ad € 112,00.

L'estratto conto previdenziale del coniuge conferma, inoltre, l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con S.R.L. Unipersonale Intra Costruzioni, con retribuzioni annue pari ad € 22.265,00 per il 2022, € 22.759,00 per il 2023, € 24.226,00 per il 2024 ed € 20.989,00 sino al 30.11.2025.

A fronte di tali dati, la ricorrente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi del coniuge, né Modello 730, né Modello Redditi Persone Fisiche, né Certificazione Unica, né altra attestazione o documentazione fiscale idonea a dimostrare che i redditi incidenti sulla maggiorazione sociale fossero stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria e fossero, per tale via, conoscibili dall'INPS attraverso i flussi informativi normativamente previsti.

La mera allegazione della conoscibilità astratta dei redditi da parte dell'Istituto non è sufficiente.

Infatti, l'esonero dall'obbligo di comunicazione reddituale all'INPS presuppone la prova dell'integrale dichiarazione dei redditi rilevanti all'Amministrazione finanziaria, prova che, nel giudizio di accertamento negativo dell'indebito, grava sulla parte che invoca l'irripetibilità e il legittimo affidamento.

Né l'estratto conto previdenziale del coniuge può sostituire tale prova. Esso documenta l'esistenza di contribuzione e di retribuzioni da lavoro dipendente, ma non dimostra, di

per sé, che l'intera situazione reddituale rilevante ai fini della maggiorazione sociale sia stata dichiarata all'Amministrazione finanziaria, né che l'INPS fosse già in possesso del complessivo dato reddituale coniugale incidente sulla prestazione.

Pertanto, la fattispecie non è sovrapponibile ai casi in cui l'indebito scaturisca da redditi costituiti da prestazioni erogate dallo stesso INPS, ovvero da redditi già integralmente dichiarati all'Amministrazione finanziaria o comunque stabilmente presenti nella sfera conoscitiva dell'Istituto.

Al contrario, dagli atti emerge che i redditi del coniuge sono stati comunicati all'INPS solo con la ricostituzione reddituale del 19.6.2025, presentata proprio per il mancato invio dei modelli RED; e manca la prova che tali redditi fossero stati previamente e integralmente dichiarati all'Amministrazione finanziaria.

Ne consegue che la ricorrente non ha provato il fatto costitutivo dell'affidamento incolpevole dedotto a fondamento della domanda di accertamento negativo, né ha dimostrato la perdurante spettanza della maggiorazione sociale nella misura originariamente erogata per il periodo oggetto di recupero.

3. Buona fede e affidamento

Alla luce dei principi richiamati, la dedotta buona fede della ricorrente non è sufficiente a paralizzare la pretesa restitutoria.

In materia di indebito assistenziale l'affidamento tutelabile presuppone che l'erogazione non dovuta non sia addebitabile all'accipiens e che non risulti violato alcun obbligo comunicativo relativo a redditi non conosciuti né conoscibili dall'Istituto.

Nel caso in esame, invece, la stessa domanda di ricostituzione reddituale del 19.6.2025 è stata presentata per il mancato invio dei modelli RED e ha introdotto nel procedimento i redditi del coniuge relativi alle annualità dal 2021 in poi. Parte ricorrente, inoltre, non ha prodotto dichiarazioni fiscali del coniuge idonee a dimostrare che quei redditi fossero stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria.

La comunicazione tardiva dei redditi può rilevare quale condotta collaborativa successiva, ma non elimina l'omessa comunicazione reddituale relativa alle annualità pregresse, né rende irripetibili le somme erogate in misura superiore al dovuto in conseguenza della mancata conoscenza dei redditi coniugali incidenti sulla maggiorazione sociale.

4. Decadenza e procedimento amministrativo

Non può essere accolta neppure la deduzione relativa alla decadenza dell'Istituto dal potere di recupero.

La disciplina di cui all'**art. 13 L. n. 412/1991**, invocata dalla ricorrente, attiene al sistema dell'indebito pensionistico/previdenziale e non può essere automaticamente trasposta alle prestazioni assistenziali.

In ogni caso, anche a voler valorizzare le regole di verifica reddituale previste per le prestazioni collegate al reddito, la censura non coglie nel segno.

Nel caso di specie, la rideterminazione della prestazione è stata effettuata a seguito della ricostituzione reddituale del 19.6.2025, con la quale sono stati comunicati i redditi del coniuge dal 2021. Non risulta provato che l'Istituto fosse già in possesso, prima di tale data, della situazione reddituale coniugale rilevante ai fini della maggiorazione sociale.

Parimenti, le deduzioni relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento non sono idonee a determinare l'accoglimento del ricorso.

La controversia devoluta al giudice ordinario ha ad oggetto il rapporto sostanziale e l'accertamento dell'obbligo restitutorio, non la mera legittimità formale dell'atto amministrativo. Inoltre, la ricostituzione reddituale è stata attivata dalla stessa parte ricorrente e la comunicazione di indebito ha indicato la ragione sostanziale del recupero, consentendo l'esercizio del diritto di difesa.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

La ricorrente non ha provato la perdurante spettanza della maggiorazione sociale nella misura erogata per il periodo oggetto di recupero; non ha dimostrato di avere tempestivamente adempiuto agli obblighi di comunicazione reddituale; non ha prodotto dichiarazioni fiscali, Certificazioni Uniche o altra documentazione idonea a provare l'integrale comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei redditi coniugali rilevanti e, dunque, la loro conoscibilità da parte dell'INPS.

La pretesa restitutoria dell'Istituto deve pertanto ritenersi fondata.

6. Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura documentale della causa, all'assenza di attività istruttoria in senso stretto e al pregio dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'INPS, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa *Federica Ronsini*